

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Diritto societario.** Per la Cassazione abbassare la quota minima per le deliberazioni non comporta il diritto di lasciare la società

# Riduzione del quorum senza recesso

## Le prerogative di partecipazione non comprendono in automatico quelle di voto

Angelo Busani

Non vi è diritto di recesso, per isocioni consenzienti, nel caso di deliberazione di assemblea straordinaria di Spa che abbassi, al livello di quelli previsti dalla legge, i più elevati quorum deliberativi che siano dettati nello statuto della società. Lo decide la Corte di cassazione nella sentenza n. 13875 di ieri, 1° giugno 2017, destinata a essere menzionata negli annali della giurisprudenza in materia, sia per essere la prima adottata sul punto sia perché interviene in una materia assai difficile e, perciò, assai controversa.

Si tratta infatti di interpretare il disposto della lettera g) dell'articolo 2437 del Codice civile, il quale prevede il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzienti nel caso di deliberazioni aventi a oggetto «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione».

Secondo la Cassazione, anzitutto, questa espressione normativa ha senso se il concetto di "diritti di partecipazione" non sia ritenuto comprensivo del concetto di "diritti di voto" e se ai due ambiti, dunque, si attribuiscono diversi significati. Ebbene, secondo la Cassazione, quando la legge parla di "diritti di partecipazione" questo concetto deve essere riferito ai soli diritti economici derivanti al socio dalla titolarità delle azioni, e cioè al "diritto di partecipazione agli utili". Quindi, si tratta di un ambito che non viene coinvolto da una deliberazione assembleare (come quella oggetto del giudizio giunto in Cassazione) che attiene alla modificazione dei quorum deliberativi dell'assemblea dei soci.

Non esistono invece dubbi sull'interpretazione dell'espressione "diritti di voto", la quale ha la sua principale esplicitazione

nell'articolo 2351 del codice civile, per il quale «ogni azione attribuisce il diritto di voto». Si tratta quindi di capire a cosa allude il legislatore quando sancisce il recesso in caso di "modificazione" dei diritti di voto.

Secondo la Cassazione, si ha dunque questa situazione quando i diritti di voto vengono variamente limitati. Ad esempio, se le azioni prive del voto vengono dotate di diritto di voto; se, in caso di azioni con voto esprimibile solo su determinati argomenti, viene modificato l'ambito delle materie nelle quali le azioni hanno diritto di vo-

### IL PUNTO

Non è sufficiente che la delibera assembleare leda gli interessi dell'azionista per giustificare l'addio: deve toccare i diritti di voto

to; se, in caso di azioni che hanno il voto al ricorrere di determinate condizioni, viene mutato il novero di queste condizioni; se viene introdotta una soglia percentuale di possesso azionario oltre la quale le azioni perdono il diritto di voto o se, esistendo in statuto la previsione di una tale soglia, essa viene variata; se a determinate azioni viene attribuito un voto plurimo; se vengono introdotti strumenti finanziari partecipativi dotati del voto in assemblea.

Per i giudici di legittimità, invece, nel caso di modificazione del quorum deliberativo assembleare, «i diritti di voto nel loro assetto statutario non sono modificati affatto, né direttamente, né indirettamente, ma permangono immutati: ciò che eventualmente si modifica è il "peso" del voto, che può aumentare o diminuire, in manie-

ra più o meno rilevante, a seconda dei casi. Ma il diritto al voto misurato alle azioni rimane tutt'affatto immutato».

In questo caso, dunque, si verifica, semmai, in via di mero fatto unipotesico pregiudizio del titolare di quel pacchetto azionario che, prima della delibera, poteva condizionare le scelte della società, mentre, dopo la delibera che riduce il quorum, non può farlo perché la modificazione del quorum non glielo consente più. Tuttavia, nel sistema delineato dalla lettera g) dell'articolo 2437 del codice civile, il sorgere del diritto di recesso non è affatto collegato a un qualche pregiudizio per il socio ma discende dal dato oggettivo dell'intervenuta modificazione statutaria.

La norma in esame, insomma, non guarda a una non meglio definita incidenza di fatto delle modifiche statutarie latamente attinenti a diritti di voto o di partecipazione e tantomeno consente di valorizzare la generica idoneità della delibera assembleare a ledere gli interessi dell'azionista: e, dunque, la considerazione delle ricadute sfavorevoli sulla posizione del socio non può costituire il punto di partenza di un'interpretazione della norma sul recesso tale da comprendere anche la delibera di modificazione dei quorum.

Occorre in definitiva, per esserci recesso, che la delibera assembleare vada a toccare senz'altro direttamente il diritto di voto o di partecipazione, non già che genericamente nuoccia all'azionista, senza che detti diritti siano in nessuna misura pregiudicati dalla delibera assembleare: di conseguenza, la deliberazione che riduce i quorum non legittima dunque il recesso del socio assente o dissenziente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Diritto

### L'ANALISI

#### Le regole su quorum e diritto di recesso alla prova dell'interpretazione dei giudici di Cassazione

di Angelo Busani

La riforma del diritto societario ha grandemente ampliato i casi in cui il socio può recedere da una Spa a fronte dell'adozione, da parte dell'assemblea dei soci, di determinate deliberazioni rispetto alle quali egli sia assente o dissenziente. E ciò al fine di consentire al socio non consenziente di smobilizzare la sua partecipazione al capitale



socialmente nel caso in cui radicalmente mutino le condizioni al cui ricorrere egli aveva deciso di effettuare il suo investimento azionario. Non è però facile stabilire quando, concretamente, si

verifichino le situazioni nelle quali la legge consente il diritto di recesso. Nella sentenza n. 13875, decidendo sul caso di una deliberazione che aveva ridotto dal 60 al 50% il quorum deliberativo assembleare (rendendo così impossibile al socio di minoranza l'esercizio del potere di interruzione che prima gli spettava), la Cassazione compie un ragionamento più ampio: se l'interpretazione di queste norme debba comunque avvenire in base a un criterio restrittivo.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

**Investimenti.** La banca deve risarcire il cliente per difetto di comunicazione

## Senza «rating» contratto risolto

Se la banca nasconde all'investitore l'assenza di rating del titolo negoziato, il contratto deve essere risolto per inadempimento e il cliente risarcito per il danno subito. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza 13884/17 depositata ieri.

La controversia tra una giovane neolaureata e la Cassa di risparmio che, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, ha ribadito che «ogni ragione di pericolosità di un investimento mobiliare deve essere segnalata da parte dell'intermediario, perché anche un mero elemento sintomatico della rischiosità di un

titolo mobiliare - nel caso di specie l'assenza di rating del titolo - adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe già da solo, secondo i parametri di normalità, porre il cliente sull'avviso e, se non altro, suscitare in lui un forte dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell'affare». La mancanza di questa informazione essenziale fa quindi scattare anche il nesso di causalità «da scrutinarsi secondo la regola del "più probabile che non"». Da qui il rinvio alla Corte d'appello di Milano per la quantificazione del danno, oltre alla restituzione del capitale investito rivalutato.

Di diverso avviso però la Cassazione che, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, ha ribadito che «ogni ragione di pericolosità di un investimento mobiliare deve essere segnalata da parte dell'intermediario, perché anche un mero elemento sintomatico della rischiosità di un

titolo mobiliare - nel caso di specie l'assenza di rating del titolo - adeguatamente comunicato e valorizzato, potrebbe già da solo, secondo i parametri di normalità, porre il cliente sull'avviso e, se non altro, suscitare in lui un forte dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell'affare».

La mancanza di questa informazione essenziale fa quindi scattare anche il nesso di causalità «da scrutinarsi secondo la regola del "più probabile che non"». Da qui il rinvio alla Corte d'appello di Milano per la quantificazione del danno, oltre alla restituzione del capitale investito rivalutato.

A.Gal.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Avvocati.** Niente astensione sull'arresto

## Udienza di consegna per mandato Ue: stop allo sciopero

Patrizia Maciocchi

L'avvocato non può scioperare, quando c'è l'udienza in cui si decide sulla consegna di un soggetto nell'ambito del mandato d'arresto europeo. Il divieto vale anche se la persona richiesta non è sottoposta a misure cautelari.

La Corte di cassazione (sentenza 27482), colma una lacuna del Codice di autoregolamentazione degli avvocati che, nell'elencare le procedure urgenti, non considera quella relativa all'udienza camerale in cui si scioglie "la riserva" sulla consegna allo Stato richiedente (legge 69 del 2005). Una "svista" che il giudice può colmare in via interpretativa considerati i valori costituzionali in gioco. Le Sezioni unite (sentenza 40187/2014) hanno chiarito che le disposizioni del Codice, pur rientrando tra le norme di legge, possono essere interpretate dal giudice in modo

conforme ai valori costituzionali. Coerenti con questa linea, le Sezioni unite hanno considerato corrette le "integrazioni" fatte dalla stessa Corte di cassazione che ha esteso, a situazioni non previste dal Codice, il divieto di astensione.

L'articolo 4 del Codice comprende un ampio catalogo di attività processuali accomunate dall'urgenza: dalle udienze per le misure cautelari alla perquisizione, dalla convalida del fermo, ai processi a rischio di prescrizione. Facendo leva sull'urgenza la Cassazione ha inserito nella nozione di udienze penali relative alle misure cautelari, anche quelle che riguardano misure cautelari reali e quelle non applicate. Ora è il turno della Decisione quadro 2002/584/Gai, attuata con la legge 69 del 2005.

Una norma finalizzata a tagliare i tempi delle procedure di consegna, per soddisfare esigenze di giustizia sovranazionali e garantire un'efficace collaborazione tra Stati, oltre che per tutelare diritti e libertà individuali con rapide decisioni sulle domande. L'esigenza di celerità è stata sottolineata in più punti della Decisione quadro, in particolare dell'articolo 17 secondo il quale «un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza». Sui termini fissati dall'articolo 17 è intervenuta anche la

### IL PUNTO

La Corte di cassazione colma una lacuna del Codice di autoregolamentazione. Non è necessario che siano applicate misure cautelari

Corte Ue, che ha considerato in contrasto con la norma un sistema che consenta lo sfioramento: indipendentemente dal fatto che la persona richiesta sia in libertà o meno. E il legislatore italiano si è messo in regola, puntando sui tempi contrattati per tutto il procedimento: i tempi per il ricorso in Cassazione sono più brevi di quelli fissati dall'articolo 31 del codice di rito contro le decisioni che dispongono le misure cautelari. Per questo è possibile - anche attraverso un adeguamento della ratio della norma primaria (legge 146/1990) sull'astensione dal lavoro per i servizi pubblici essenziali - affermare che il procedimento sulla decisione di consegna inibisce al difensore il diritto di ottenere dal giudice il rinvio dell'udienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE BUSINESS SCHOOL** Build your career

BS.ILSOLE24ORE.COM

**MASTER FULL TIME - POST LAUREA**

# DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO

ROMA, dal 25 SETTEMBRE 2017 - 24ª EDIZIONE  
6 mesi di aula e 4 di stage

**IL PERCORSO D'ECCELLENZA NEL SETTORE FISCALE**

**Corsi e seminari on line con gli Esperti del Sole 24 ORE**

**MASTER CON STAGE, OLTRE IL 95% TASSI DI CONFERMA.**

I Partner del Master:

DI TANNO e ASSOCIATI Studio Legale Tributario  
FOGLIA & CISTERNINO PARTNERS TAX & LEGAL  
FRATINI ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
legalitax

Con il contributo di:

Guida ai Controlli Fiscali  
Guida al Diritto  
Guida alla Contabilità & Bilancio  
La Settimana Fiscale  
NORME E TRIBUTI  
NORME E TRIBUTI MESE  
Fisco  
Sistema Frizzera  
SMART FISCO

**PRINCIPALI AZIENDE E STUDI CHE HANNO OSPITATO IN STAGE**

- > Allen Overy
- > BDO
- > BNL - Gruppo BNP Paribas
- > Bonelli Erede
- > Cassa Lombarda
- > CBA Studio Legale e Tributario
- > Centro Studi Doria Studio Commerciale Associato
- > Chiomenti Studio Legale
- > Cinelli Menaldi & Associati avvocati e commercialisti
- > Credito Valtellinese Gruppo Bancario
- > EY
- > Grammatico Zagaria Terranova Tax & Legal Services
- > Gruppo ENEL
- > Gruppo Max Mara
- > Gruppo Prada
- > Gruppo 24 ORE
- > Hager Partners
- > Hogan Lovells
- > Jones Day
- > KStudio Associato
- > Law partners Studio Legale e Tributario
- > Macchi di Cellere Gangemi Studio Legale
- > Marino e Associati Studio Legale tributario
- > Morri Cornelli e Associati - Studio Legale e Tributario
- > Pedersoli e Associati - Studio Legale
- > PWC
- > Raimondi Partners Consulting
- > Reggi Studio Tributario
- > Roche
- > Russo De Rosa Associati Studio Legale e Tributario
- > Salvini Escalar e Associati Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo
- > Sciumè e Associati Studio Legale e Tributario
- > Studio Associato Piazza
- > Studio Associato Servizi Professional Integrati Fieldfisher Global
- > Studio Associato Tosoni
- > Studio Bernoni Grant Thornton
- > Studio Carnelutti
- > Studio Di Tanno e Associati
- > Studio Ferrajoli Legale Tributario
- > Studio Foglia Cisternino & Partners
- > Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli Partners
- > Studio Gnudi Guatri Consulenti Associati
- > Studio Professionale Associato a Baker McKenzie
- > Studio Legale Associato in associazione con CLIFFORD CHANCE
- > Studio Legale Tributario Fantozzi e Associati
- > Studio Legale Tributario Santacrose & Associati
- > Studio Legale Ughe e Nunziante
- > Studio Ceppellini Lugano Associati
- > Studio Maisto e Forti
- > Studio Mayo Forti Frei
- > Studio Masotti Berger Associati
- > Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart
- > Studio Piccoli, Difino Associati
- > Studio Pirola Pennuto Zei Associati
- > Studio Tributario e Societario - Deloitte
- > Shell Italia Spa
- > TCFCT - Studio Associato Consulenza Tributaria e Societaria
- > Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati - Studio Legale e Fiscale

**Programma del master e domanda di ammissione: bs.ilssole24ore.com**

**24ORE ALUMNI** CLUB ALUMNI 24: ENTRA NEL NETWORK DI OLTRE 9.600 DIPLOMATI  
www.alumni24.ilssole24ore.com

servizi su: f in

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

**24ORE BUSINESS SCHOOL** ROMA

ILSOLE24ORE.COM/MASTERGIORNALISMO

**8° MASTER**

# GIORNALISMO POLITICO-ECONOMICO E INFORMAZIONE MULTIMEDIALE

**MASTER PART TIME CON POSSIBILITÀ DI STAGE**

10 mesi in Formula part time venerdì e sabato a settimane alterne  
Con sessioni di distance learning

Dal quotidiano leader nell'informazione economica, il Master che forma i professionisti del giornalismo e della comunicazione 4.0

**ROMA, DAL 23 GIUGNO 2017**

**ACCREDITATO AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

**LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL MASTER:**

- **Formula part time e blended:** 37 giornate non consecutive in aula, piattaforma tecnologica e materiale didattico multimediale
- **Faculty d'eccezione** rappresentato dai giornalisti del Gruppo 24 ORE e prestigiosi testimoni delle principali istituzioni e della politica
- **Laboratori e project work operativi** in collaborazione con i giornalisti del Quotidiano, di Radio24, di Radiocor e del Sole24ore.com

**NOVITA' 2017:**

- Storytelling digitale
- Ideazione e realizzazione di una rassegna stampa in video
- Comunicare con i Social Media e i blog

Con il contributo di:

Il Sole 24 ORE ItalyEurope24 Il Sole 24 ORE Radiocor Agenzia d'informazione nòva 24 LIBERA LA VOGLIA DI FARE Radio24

**Programma del master e modalità di ammissione: ilsole24ore.com/mastergiornalismo**

Servizio Clienti  
tel. 06 (02) 3022.6372/6379  
fax 06 (02) 3022.6280  
masterfulltime@ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008